

SONO CONVIVENTE DI FATTO (L.N. 76/16) DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, DELLA L.N. 104/92 A CUI PRESTO ASSISTENZA. POSSO UGUALMENTE USUFRUIRE DEI TRE GIORNI DI PERMESSO LAVORATIVO MENSILE RETRIBUITO PREVISTO PER I "CONIUGI"?

Si. Il diritto ad usufruire dei permessi mensili retribuiti previsti dalla l.n.104/1992 per assistere la persona con disabilità grave, può essere concesso, in alternativa e al pari del coniuge, anche alla parte dell'unione civile e al convivente di fatto, oltre che al parente/affine entro il secondo grado o terzo grado (NB In quest'ultimo caso solo se i genitori o il coniuge/la parte dell'unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, abbiano una patologia invalidante o siano deceduti o mancanti).

